



SENT. 250/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Rita	LORETO	Presidente
Domenico	GUZZI	Consigliere relatore
Maria Cristina	RAZZANO	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere
Erika	GUERRI	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **55460** del registro di segreteria, proposto da:

- **Inps**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Preden, Luigi Caliulo, Antonella Patteri, Lidia Carcavallo, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto,

**contro**

- [REDACTED] e [REDACTED], rappresentati e difesi, dall'avv. Guido Chessa, domiciliato in Roma, via Baiamonti n. 4, presso lo studio dell'avv. Andrea Lippi, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente giudizio all'indirizzo PEC avvguidochessa@pcert.it,

**avverso**

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Friuli-Venezia Giulia, n. 65/2019, pubblicata in data 15 maggio 2019.

Visti gli atti del giudizio.

Nell'udienza pubblica del 15 luglio 2021, con l'assistenza del segretario, sig.ra Lucia Bianco, data per letta la relazione del Consigliere designato, uditi l'avv. Giuseppina Giannico, per delega orale dei legali costituiti, in favore dell'Inps e l'avv. Claudio Parisi, per delega, in favore dell'appellato.

**FATTO**

Con l'impugnata sentenza il giudice monocratico presso la Sezione giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia ha accolto il ricorso dei signori [REDACTED] e [REDACTED], militari arruolati negli anni compresi tra il 1981 e il 1983, con cui avevano lamentato l'erroneità del trattamento pensionistico in godimento.

In particolare, avevano contestato il mancato riconoscimento del diritto a vedersi quantificato l'assegno di pensione in base della percentuale prevista dall'art. 54, comma 1, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ciò sul presupposto che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato una anzianità compresa tra 15 e 20 anni di servizio e tuttavia non superiore, sempre alla suddetta data, ai 18 anni di contribuzione, ragione per cui la pensione avrebbe dovuto essere loro riliquidata tenendo conto dell'aumento percentuale della base di calcolo previsto dalla citata norma.

Come sopra accennato, il primo giudice ha integralmente accolto la domanda, riconoscendo il diritto alla *"riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo, dell'aliquota di*

*rendimento di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973".*

Con atto d'appello ritualmente proposto, l'Inps ha contestato tale sentenza, deducendo *"violazione e/o falsa applicazione dell'art. 54 – primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dell'art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335"*, per carenza dei presupposti di legge necessari all'attribuzione del beneficio pensionistico nei termini statuiti in sentenza.

Dopo aver definito assolutamente inconciliabile con il vigente dato normativo la generalizzata applicazione dell'aliquota di rendimento del 44% fissata dalla citata disposizione, in quanto riferibile ai soli militari cessati dal servizio esclusivamente con un'anzianità compresa tra quindici e venti anni, l'Istituto ha prospettato due differenti soluzioni interpretative.

La prima muove dalla considerazione che l'art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, nel disciplinare la *"misura del trattamento normale"* di pensione per tutti i dipendenti pubblici, siano essi civili che militari, abbia dettato la regola generale per il conseguimento del beneficio pensionistico con la minima anzianità di servizio necessaria (15 anni) prevista dall'ordinamento, per cui, posto che al 15° anno di servizio risulterebbe maturato un rendimento pari al 35% della base pensionabile (con una progressione pari al 2,33% annuo), e che al 20° anno, ai sensi del primo comma dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, il rendimento è da ritenersi pari al 44% della base pensionabile, si avrebbe che nel quinquennio compreso fra i 15 ed i 20 anni l'accrescimento annuale potrebbe essere determinato solo nella misura dell'1,80% annuo.

La seconda opzione, invece, troverebbe fondamento direttamente nell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, in particolare nel comma 9, che prevede *"per il*

*militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52 (15 anni), la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile",* cosicché si potrebbe ritenere applicabile, sempre secondo l'Istituto appellante, la suddetta aliquota del 2,20% annuo.

In ogni caso, quale che sia la soluzione di diritto che la Sezione d'appello vorrà perseguire, ad avviso dell'Istituto la sentenza impugnata sarebbe da considerarsi illegittima, non potendosi avallare l'*"eccezionale aliquota unitaria del 44% anche nelle ipotesi di trattamenti liquidati con il sistema misto e sulla base di una anzianità di servizio complessiva superiore ai 20 anni"*.

Con memoria depositata il 28 aprile 2021 si sono costituiti i signori [REDACTED] e [REDACTED] per eccepire l'inammissibilità dell'appello.

In proposito hanno fatto presente che la notificazione del relativo atto è avvenuta all'indirizzo elettronico di un legale che, però, era stato individuato solo come mero domiciliatario in senso fisico, mentre ai fini delle notifiche e delle comunicazioni inerenti al giudizio, gli interessati avevano indicato l'indirizzo digitale degli avv.ti Chiara Chessa e Barbini Eleonora, designati quali procuratori *ad litem*.

La notificazione dell'atto d'appello sarebbe, pertanto, insussistente, dunque non sanabile *ex art. 156 c.p.c.*

In udienza, le parti si sono riportate agli scritti in atti e alle conclusioni ivi formulate.

Considerato in

**DIRITTO**

L'eccezione d'inammissibilità dell'atto d'appello è fondata.

Dalle procure riportate in calce al ricorso introduttivo del primo giudizio, risulta che i signori [REDACTED] e [REDACTED] avevano designato quali loro difensori e rappresentanti legali gli avv.ti Chiara Chessa ed Eleonora Barbini ed avevano eletto domicilio in Trieste, via Cesare Battisti n. 12, presso lo studio dell'avv. Davor Blaskovic; la stessa indicazione veniva riportata nell'epigrafe del ricorso, ma con l'aggiunta di "*voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di rito via PEC agli indirizzi di posta elettronica certificata "chiara.chessa@pcert.it" e "avveleonorabarbini@puntopec.it"*"; l'atto d'appello è stato, invece, notificato l'11 dicembre 2019 all'indirizzo di posta elettronica "*davor.blaskovic@pectriesteavvocati.it*", ossia quello del legale che i signori Bianchet avevano designato solo quale domiciliatario in via anagrafica.

Tanto premesso, il Collegio osserva, in linea con la giurisprudenza di legittimità, che essendo attribuita al "*solo l'avvocato munito di procura alle liti*" la potestà di "*eseguire direttamente le notifiche e le comunicazioni degli atti del processo dovendosi, pertanto, reputare inesistente la notifica eseguita dal procuratore che sia mero domiciliatario*", di tal che una simile notifica non potrebbe ritenersi "*suscettibile di sanatoria, a norma dell'art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo*" (cfr.Cass. sez. 5<sup>-1</sup>, ord. 12.10.2015, n. 20468), allo stesso modo e per ciò che concerne la ricezione degli atti processuali, non può che valere, *mutatis mutandis*, il principio di diritto a tenore del quale: "*il procuratore che sia domiciliatario in senso fisico, in mancanza di elezione del proprio indirizzo PEC quale domicilio digitale della*

*parte, non è abilitato alla ricezione della notifica telematica di un provvedimento impugnabile, risultando una simile notifica inesistente, e pertanto insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dall'art. 156 c.p.c., soltanto per i soli casi di nullità dell'atto" (cfr. Cass. sez. I<sup>a</sup>, sent. 22.08.2018, n. 20946).*

SENT. 250/2021

Ne consegue che, in presenza di elezione di domicilio effettuata anche in considerazione della concreta modalità di trasmissione e di ricezione, spetta al solo difensore a tale fine nominato, cui compete porre in essere tutti gli atti di impulso processuale da promuovere nell'interesse della parte, ricevere gli atti inerenti il procedimento, sicché la notifica eseguita digitalmente presso l'indirizzo elettronico di difensore non abilitato a riceverla in tale forma ne determina l'insanabile invalidità.

In conclusione, l'appello proposto dall'Inps è inammissibile, risultando per l'effetto assorbito ogni ulteriore elemento di causa.

Quanto alle spese, la pronuncia in rito ne giustifica l'integrale compensazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara l'appello inammissibile.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 luglio 2021.

**L'Estensore**

**Il Presidente**

**Domenico Guzzi**

**Rita Loreto**

f.to digitalmente

f.to digitalmente

SENT. 250/2021

Depositato in Segreteria il 20 LUGLIO 2021

Il Dirigente

Sabina Rago

f.to digitalmente

**DECRETO**

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

**DISPONE**

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private,

**IL PRESIDENTE****Rita Loreto**

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 20 LUGLIO 2021

**IL DIRIGENTE**

(dott.ssa Sabina Rago)

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 20 LUGLIO 2021

**IL DIRIGENTE**

SENT. 250/2021

(dott.ssa Sabina Rago)

f.to digitalmente